

CONFAPI

**CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E
MEDIA INDUSTRIA PRIVATA**

REGOLAMENTO

Roma, 30 giugno 2016

INDICE

Titolo I: Soggetti

Art. 1	ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE ESISTENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	4
Art. 2	FEDERAZIONI REGIONALI	4
Art. 3	UNIONI DI CATEGORIA	4
Art. 4	ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	4
Art. 5	ENTI DI SETTORE O INTERSETTORIALI	5

Titolo II: Contribuzione

Art. 6	DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA	5
Art. 7	GESTIONE DELL'ANNUALITA' CONTRIBUTIVA	6
Art. 8	RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO TRA LE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI	6
Art. 9	DEROGHE ALLA CONTRIBUZIONE	7
Art. 10	INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI	7

Titolo III: Associazione delle Organizzazioni Territoriali, Recesso, Esclusione

Art. 11	ASSOCIAZIONE ALLA CONFEDERAZIONE	7
Art. 12	RECESSO	8
Art. 13	PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE	8

Titolo IV: Obblighi delle Organizzazioni aderenti, Incompatibilità, Sanzioni

Art. 14	OBBLIGHI INFORMATIVI DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE E ADERENTI E DEGLI ORGANISMI PARTECIPANTI	9
Art. 15	INCOMPATIBILITA'	10
Art. 16	INTERVENTO DI GARANZIA VERSO LE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE	10

Titolo V: Funzionamento degli Organi

Art. 17	VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE	11
Art. 18	RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA DELLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI E DELEGHE	11

Art. 19	CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	12
Art. 20	ASSEMBLEA PUBBLICA E PRIVATA	13
Art. 21	COMMISSIONE VERIFICA POTERI	13
Art. 22	COMMISSIONE VOTAZIONI	14
Art. 23	VOTAZIONI	14
Art. 24	INTERVENTI IN ASSEMBLEA	14
Art. 25	MOZIONI	15
Art. 26	CRITERIO DI RAPPRESENTATIVITA' ED ELEZIONE DEI DELEGATI IN CONSIGLIO DIRETTIVO	16
Art. 27	OPERATIVITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	17
Art. 28	ELEZIONE E REVOCA DEL PRESIDENTE CONFEDERALE	17
Art. 29	OPERATIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONSULTAZIONE	18
Art. 30	OPERATIVITA' DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA	18
Art. 31	OPERATIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE UNIONI DI CATEGORIA	19
Art. 32	SOSTITUZIONE DEI REVISORI DEI CONTI	19
Art. 33	OPERATIVITA' DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI	20
Art. 34	COMMISSIONE FINANZIARIA	20

Titolo VI: Norme transitorie e finali

Art. 35	SCIoglimento DELLA CONFEDERAZIONE	21
Art. 36	ENTRATA IN VIGORE	21

Titolo I: Soggetti

Art. 1.

ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE ESISTENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

L'elenco delle Organizzazioni Territoriali esistenti, associate alla Confederazione al momento di entrata in vigore del presente Regolamento è contenuto nell'Allegato 1.

Art. 2.

FEDERAZIONI REGIONALI

Le Federazioni Regionali sono rette da Statuti e Regolamenti conformi ai principi della normativa confederale, previamente approvati dalla Giunta di Presidenza della Confederazione.

I Presidenti delle Federazioni Regionali possono ricevere deleghe singole o collegiali a rappresentare le istanze delle Organizzazioni Territoriali di provenienza nel Consiglio Direttivo.

Art. 3.

UNIONI DI CATEGORIA

Le Unioni Nazionali di Categoria raggruppano, attraverso le proprie articolazioni territoriali, provinciali e/o regionali, le Imprese associate alle Organizzazioni Territoriali associate alla Confederazione.

Spetta alla Giunta di Presidenza proporre al Consiglio Direttivo la costituzione di nuove Unioni di categoria.

Art. 4.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Le Associazioni Nazionali di Categoria che intendono aderire alla Confederazione possono riunire imprese associate alle Organizzazioni Territoriali associate alla Confederazione e/o altre imprese.

Le Associazioni di categoria, per aderire alla Confederazione devono dotarsi di Statuti non in contrasto con quello confederale e approvati dalla Giunta di Presidenza della Confederazione.

Le Associazioni di categoria hanno autonomia organizzativa e finanziaria.

Rispondono direttamente delle obbligazioni assunte a norma del codice civile.

La Giunta di Presidenza presenta al Consiglio Direttivo le domande di adesione per la relativa deliberazione.

Il Consiglio Direttivo delibera anche in merito al contributo associativo che le Associazioni candidate alla adesione sono tenute a versare ed alla loro rappresentanza negli organi della Confederazione.

L'adesione comporta l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari della Confederazione.

Art. 5.

ENTI DI SETTORE O INTERSETTORIALI

Gli Enti di settore o intersettoriali sono retti da statuti approvati dalla Giunta di Presidenza della Confederazione, conformi ai principi dello statuto della Confederazione.

La Giunta di Presidenza presenta le proposte al Consiglio Direttivo, che approva o rifiuta la costituzione degli Enti.

Gli Enti di settore o intersettoriali hanno autonomia organizzativa, finanziaria e amministrativa; debbono finanziare la loro attività attraverso fondi propri, fatta salva la possibilità della Confederazione di destinare volontariamente proprie risorse, dell'utilizzo delle quali gli Enti destinatari devono fornire adeguato rendiconto.

Titolo II: Contribuzione

Art. 6.

DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA

Le quote associative vengono determinate annualmente dall'Assemblea su proposta della Giunta di Presidenza, in sede di approvazione del bilancio previsionale, secondo la procedura di seguito descritta.

Ogni anno entro il 30 maggio la Giunta di Presidenza predispone i dati del bilancio previsionale e determina l'ammontare complessivo della contribuzione ordinaria per l'anno in corso da ripartire tra le Organizzazioni Territoriali e la contribuzione delle Associazioni nazionali di categoria aderenti e lo trasmette al Consiglio Direttivo.

Entro il 30 giugno il Consiglio Direttivo delibera sulla proposta della Giunta.

Entro il 30 luglio l'Assemblea delibera sulla proposta della Giunta approvata dal Consiglio Direttivo fissando definitivamente l'ammontare complessivo della contribuzione ordinaria per l'anno in corso da ripartire tra le Organizzazioni Territoriali e la contribuzione delle Associazioni nazionali di categoria aderenti.

Art. 7.
GESTIONE DELL'ANNUALITA' CONTRIBUTIVA

L'obbligo di corresponsione della quota associativa per l'intero anno in corso decorre dal primo gennaio.

Fino alla data di approvazione del bilancio previsionale e della quota contributiva dell'anno in corso, le Organizzazioni associate e aderenti sono tenute a corrispondere in acconto e salvo conguaglio, la quota contributiva annuale nella misura stabilita dall'Assemblea per l'annualità precedente con la medesima rateizzazione e negli stessi termini.

Successivamente all'approvazione del bilancio previsionale effettuata dall'Assemblea per l'anno in corso, la Giunta di Presidenza, sentita la Commissione Finanziaria, calcola l'entità del conguaglio e applica le relative forme di riscossione o restituzione approvate dall'Assemblea.

Nell'ipotesi in cui la determinazione del contributo annuale non possa essere deliberata dall'Assemblea confederale ai sensi dei commi precedenti, la determinazione dell'anzidetto contributo sarà automaticamente corrispondente a quanto deliberato dalla precedente Assemblea, con la medesima rateizzazione e negli stessi termini.

Art. 8.
**RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO TRA LE
ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI**

Ciascuna Organizzazione Territoriale aderente è tenuta a corrispondere alla Confederazione la quota di contributo associativo annuale determinata in proporzione matematica alla consistenza associativa, tenendo conto dell'ammontare complessivo della contribuzione ordinaria approvato dalla Assemblea per l'anno in corso.

Ai fini della determinazione della quota di contributo di competenza di ciascuna Organizzazione Territoriale, costituita su base provinciale o regionale, si moltiplica il numero di voti spettanti in Assemblea determinato dalla Confederazione sulla base dei dati di consistenza associativa al 31 dicembre dell'anno precedente comunicati entro il 31 marzo, per il numero indice del valore aggiunto ai prezzi base per abitante, rispettivamente su base provinciale o regionale, calcolato annualmente dall'ISTAT; il prodotto è diviso per la somma di tutti i prodotti ottenuti per tutte le Organizzazioni Territoriali.

La quota annuale di contribuzione è pari al prodotto tra il numero percentuale così ottenuto per ciascuna Organizzazione Territoriale aderente, approssimato al secondo decimale, per l'ammontare complessivo della contribuzione ordinaria approvato dalla Assemblea.

L'Assemblea può determinare una quota minima annuale di contribuzione per le Organizzazioni Territoriali anche in deroga ai principi indicati dai commi precedenti.

La Giunta di Presidenza può determinare un contributo una tantum a carico delle Organizzazioni territoriali che si associano alla Confederazione nel corso dell'anno.

Art. 9.

DEROGHE ALLA CONTRIBUZIONE

Su proposta della Giunta di Presidenza l'Assemblea può esonerare totalmente o parzialmente l'Organizzazione Territoriale che ne faccia motivata richiesta dal versamento del contributo annuale, annullando o riducendo per tale Organizzazione aderente la quota contributiva.

Su proposta della Giunta di Presidenza il Consiglio Direttivo può sospendere totalmente o parzialmente, sino ad un termine deliberato, l'obbligo di contribuzione dell'Organizzazione Territoriale che ne faccia motivata richiesta.

La richiesta deve essere inoltrata alla Giunta di Presidenza entro il 31 marzo di ciascun anno e deve contenere le gravi ed oggettive motivazioni che la giustifichino.

Art. 10.

INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

L'inadempimento agli obblighi contributivi accertato dalla Commissione Finanziaria che ne relaziona alla Giunta di Presidenza, viene notificato dal Tesoriere, su delega della Giunta di Presidenza, al Presidente della Organizzazione aderente a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC.

L'Organizzazione aderente ha tempo trenta giorni dal ricevimento della raccomandata a.r. o PEC per regolarizzare la posizione contributiva.

Trascorso inutilmente tale termine, senza ulteriori comunicazioni, l'Organizzazione Territoriale è sospesa automaticamente dai diritti di rappresentanza interna ed esterna, così come definiti nello Statuto.

La Giunta di Presidenza può proporre al Consiglio Direttivo l'esclusione della Organizzazione inadempiente, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto confederale.

Titolo III: Associazione delle Organizzazioni Territoriali, Recesso, Esclusione

Art. 11.

ASSOCIAZIONE ALLA CONFEDERAZIONE

La domanda di associazione va indirizzata alla Giunta di Presidenza della Confederazione che ha il compito di istruire la pratica, e deve essere corredata:

a) dall'atto costitutivo e dallo Statuto dell'Organizzazione richiedente, in copia certificata conforme all'originale;

- b) dalla copia autentica della delibera adottata dal competente organo sociale sulla richiesta dell'ammissione;
- c) dalle generalità e dai dati anagrafici dei soggetti che ricoprono cariche negli organi associativi;
- d) dall'elenco delle aziende associate con indicazione della ragione sociale, della sede legale, del legale rappresentante, degli estremi di iscrizione presso la C.C.I.A.A., del numero dei dipendenti per ciascuna azienda, della eventuale denuncia di consistenza associativa alla Camera di Commercio.

Art. 12.
RECESSO

Il recesso deve essere comunicato, dal Presidente dell'Organizzazione Territoriale, alla Giunta di Presidenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione, per avere efficacia, dovrà contenere una dichiarazione espressa della volontà di recedere e copia autentica del verbale, rogato dal Notaio, dell'assemblea dell'Organizzazione recedente che la legittima, con prova della deliberazione assunta dai 3/4 degli aventi diritto al voto.

Art. 13.
PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE

L'esclusione dell'Organizzazione Territoriale, è proposta al Consiglio Direttivo dalla Giunta di Presidenza, sentito il parere obbligatorio, ma non vincolante, della relativa Federazione Regionale entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

Essa è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Contro la delibera di esclusione, previo eventuale esperimento del tentativo di amichevole composizione dinnanzi al Collegio dei Probiviri, è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale, nei modi e nei termini di cui agli Artt. 27 e 39 dello Statuto.

Il ricorso non ha effetto sospensivo della deliberazione del Consiglio Direttivo.

Titolo IV: Obblighi delle Organizzazioni aderenti, Incompatibilità, Sanzioni

Art. 14.

OBBLIGHI INFORMATIVI DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE E ADERENTI E DEGLI ORGANISMI PARTECIPANTI

Le Organizzazioni Territoriali hanno l'obbligo di comunicare alla Giunta di Presidenza della Confederazione:

- a) entro trenta giorni dalla data in cui si sono perfezionati, i mutamenti intervenuti nelle cariche associative, nonché le modifiche statutarie, mediante la trasmissione di copia autentica dei relativi verbali degli organi deliberanti;
- b) entro il 31 marzo di ogni anno il numero delle aziende associate e dei relativi addetti, unitamente all'elenco aggiornato di cui al precedente Art. 11 lett. d), alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, su modello conforme a quello fornito dalla Confederazione;
- c) entro trenta giorni dalla presentazione alla Presidenza della Giunta Regionale, copia della dichiarazione presentata ai sensi della Legge n. 580/93 e ss.mm.ii. per il rinnovo del Consiglio della locale Camera di Commercio;
- d) entro il 31 marzo di ogni anno o nel diverso termine stabilito, nel rispetto della normativa sulla privacy, i dati delle Imprese associate richiesti da Confapi per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, su modelli conformi a quelli forniti da Confapi;
- e) entro 30 giorni dalla data in cui sono stati nominati, sostituiti, revocati o per qualsiasi motivo decaduti, le generalità dei propri rappresentanti presso gli organi di CCIAA o di qualsiasi altro ente istituzionale, bilaterale e/o di settore.

Le Federazioni Regionali di II livello di cui all'Art. 4 dello Statuto hanno l'obbligo di comunicare alla Giunta di Presidenza quanto indicato nel precedente comma, lett. a) ed e).

Le Associazioni di Categoria di cui all'Art. 5 dello Statuto hanno l'obbligo di comunicare alla Giunta di Presidenza quanto indicato nel precedente comma, lett. a), d) ed e), nonché, entro il 31 marzo di ogni anno il numero, il settore e la tipologia delle Imprese associate ed il numero dei relativi addetti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, su modello conforme a quello fornito dalla Confederazione.

Le Unioni di Categoria di cui all'Art. 6 dello Statuto hanno l'obbligo di comunicare alla Giunta di Presidenza quanto indicato nel precedente comma, lett. a), d) ed e), nonché, entro il 31 marzo di ogni anno il numero e la ragione sociale delle Imprese raggruppate ed il numero dei relativi addetti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, su modello conforme a quello fornito dalla Confederazione.

La Confederazione ha diritto di verificare presso le Organizzazioni Territoriali, le Federazioni Regionali e le Unioni di Categoria, la corrispondenza delle comunicazioni di cui al presente articolo mediante la richiesta di

documentazione, nonché l'accesso presso le sedi delle citate Organizzazioni di propri delegati.

Nel caso previsto dal precedente comma, le Organizzazioni dovranno mettere a disposizione dei delegati tutta la documentazione indicata nel presente articolo, nonché, a titolo esemplificativo, l'elenco degli associati e il codice Inps delle aziende iscritte, la prova di pagamento delle quote associative, i relativi dati contabili ed i bilanci, nonché fornire ogni ulteriore documentazione attestante la partecipazione democratica delle aziende agli organi associativi, ivi incluse le relative convocazioni.

L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo o la comunicazione di dati non veritieri, errati o incompleti viene accertato dalla Giunta di Presidenza e notificato, con lettera raccomandata a.r. o PEC dal Presidente confederale al Presidente dell'Organizzazione inadempiente, con richiesta di sanare l'inadempimento entro 30 giorni.

Decorso inutilmente tale termine, la Giunta di Presidenza può sospendere la rappresentanza interna ed esterna dell'Organizzazione inadempiente e può proporre al Consiglio Direttivo l'avvio del procedimento di esclusione.

Art. 15.

INCOMPATIBILITA' E DURATA DEL MANDATO

Ciascun componente degli organi della Confederazione, di CONFAPI GIOVANI, di CONFAPI DONNE, delle Unioni di Categoria e delle Organizzazioni Territoriali ha l'obbligo di comunicare eventuali situazioni di incompatibilità indicate nel loro Statuto ed in quello della Confederazione che non gli permettano di accettare la carica al momento della nomina o designazione, o sopravvenute durante la carica.

Fatta salva l'autonomia delle Organizzazioni Territoriali e l'approvazione del loro statuto da parte della Giunta di Presidenza Confederale, il limite di durata in carica del Presidente dell'Organizzazione Territoriale di cui all'art. 10, lett. o) dello Statuto, è indicativamente pari a due mandati consecutivi, ovvero due trienni se i mandati siano di durata superiore, e non è possibile procedere alla sua rielezione sino al termine di due mandati consecutivi, ovvero due trienni se i mandati siano di durata inferiore, successivi alla cessazione della sua precedente presidenza.

Art. 16.

INTERVENTO DI GARANZIA VERSO LE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE

La Giunta di Presidenza della Confederazione, su richiesta di tante imprese che rappresentino il 20% degli associati nell'assemblea dell'Organizzazione Territoriale associata, della Federazione Regionale o dell'Unione di Categoria,

può ordinare al Collegio dei Revisori di queste ultime la convocazione dell'Assemblea entro un termine stabilito.

La convocazione della Assemblea dell' Organizzazione che ha richiesto l'intervento è effettuata con lettera del Presidente del Collegio dei Revisori o organo equivalente a quest'ultimo che esplicita succintamente la richiesta che la giustifica.

In caso di mancata convocazione entro il termine stabilito, il Presidente confederale provvede alla convocazione mediante avviso da pubblicare su un quotidiano locale a spese dell'Organizzazione territoriale.

Titolo V: Funzionamento degli Organi

Art. 17.

VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

Deve essere redatto apposito verbale, a cura del verbalizzante nominato dal Presidente che verifica le votazioni, conservato a cura del Presidente presso la sede della Confederazione, delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza.

Deve essere redatto apposito verbale, conservato a cura del Tesoriere presso la sede della Confederazione, delle adunanze della Commissione Finanziaria.

Deve essere redatto apposito verbale, conservato a cura del Presidente del Collegio presso la sede della Confederazione, delle adunanze del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Probiviri redige verbali delle procedure di evasione delle questioni sottoposte alla sua competenza; detti verbali sono conservati presso la sede della Confederazione a cura del Direttore Generale.

Art. 18.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA DELLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI E DELEGHE

Ciascuna Organizzazione Territoriale ha diritto ad un numero di delegati in Assemblea pari a:

a) uno ogni 100 Imprese associate o frazione superiore a 50;

b) uno ogni 1000 addetti delle Imprese associate o frazione superiore a 500.

Il numero dei delegati spettante a ciascuna Organizzazione Territoriale è determinato ogni anno dalla Confederazione entro il 15 aprile, utilizzando i dati associativi comunicati dalle Organizzazioni Territoriali. In mancanza del dato aggiornato, sarà utilizzato il dato più recente comunicato.

L'indicazione dei delegati confederali ed ogni eventuale successiva variazione deve essere comunicata alla Confederazione entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro 15 giorni dalla comunicazione del numero dei delegati determinato dalla Giunta di Presidenza, se successiva.

Ciascun delegato può farsi rappresentare in Assemblea da altro delegato appartenente alla stessa Organizzazione Territoriale, senza limiti nel numero di deleghe, purché autenticate dal Presidente della Organizzazione Territoriale di provenienza. L'autenticazione della firma non è necessaria nel caso il delegante sia lo stesso Presidente.

I componenti di diritto dell'Assemblea possono delegare un membro della Associazione, Federazione, Unione o Gruppo di appartenenza.

I Presidenti delle Unioni nazionali di Categoria hanno diritto di voto anche in caso di sospensione della rappresentanza della Organizzazione territoriale di appartenenza.

In caso di dimissioni dalla carica, di recesso dall'Organizzazione o di impedimento all'esercizio della funzione di delegato l'Organizzazione cui il delegato appartiene provvede alla sua sostituzione.

Ad ogni delegato, presente di persona o per delega, spetta un voto in Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono prese, salvo diversa disposizione statutaria, a maggioranza semplice dei voti dei delegati.

Possono assistere alle riunioni dell'Assemblea, senza diritto di voto, i Segretari e Direttori delle Organizzazioni aderenti.

Art. 19.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve riunirsi, in Italia:

- a) una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e bilancio previsionale, entro il 30 luglio di ciascun anno;
- b) ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti della Giunta, il Collegio dei Revisori, o almeno un quinto dei componenti l'Assemblea.

In caso il Presidente non ottemperi, vi provvederà il membro anziano della Giunta di Presidenza o, in difetto, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno venti giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, di norma per lettera raccomandata, PEC, fax o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto, al domicilio della Organizzazione aderente, ovvero, per i componenti di diritto, al domicilio indicato da ciascun componente all'atto della assunzione della carica o successivamente modificato e comunicato. In caso di mancata indicazione del domicilio la convocazione sarà effettuata presso l'Organizzazione territoriale ovvero Organismo aderente o partecipante a cui appartiene.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, in prima e seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'ordine del giorno dell'Assemblea deve essere integrato dal Presidente qualora gli pervenga almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea una proposta motivata sottoscritta da almeno un quinto degli aventi diritto di partecipare all'Assemblea stessa.

Art. 20.

ASSEMBLEA PUBBLICA E PRIVATA

L'Assemblea della Confederazione, su decisione della Giunta di Presidenza, può essere svolta anche parzialmente in forma pubblica.

Non può essere svolta in forma pubblica la parte relativa alla approvazione del rendiconto e del bilancio previsionale, la nomina alle cariche sociali e delle Commissioni e le altre attività interne della Confederazione.

La relazione politico-generale del Presidente confederale, illustrata durante la parte pubblica dell'Assemblea, costituisce tutt'uno con quella operativa illustrata durante i lavori dell'Assemblea privata. Pertanto, l'eventuale approvazione da parte dell'Assemblea riguarda le due relazioni nel loro complesso.

Nella seduta privata il Presidente dell'Assemblea propone l'elezione della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Votazioni, che avviene per alzata di mano.

Il Presidente può invitare a partecipare all'Assemblea i Presidenti di Organismi collaterali, esperti e consulenti senza diritto di voto.

Art. 21.

COMMISSIONE VERIFICA POTERI

La Commissione Verifica Poteri è formata da cinque componenti, appartenenti ad Organizzazioni aderenti diverse, eletti su proposta del Presidente dell'Assemblea.

Essa procede all'accertamento delle presenze, della regolarità e validità dei procedimenti di delega, nonché dell'esistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto di voto.

Il diritto al voto viene accertato sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle Organizzazioni aderenti alla Confederazione.

La validità del conferimento di delega dovrà risultare da lettera, e-mail o telefax a firma del delegante. Essa dovrà riportare il nome del delegato, da scegliersi nell'ambito della stessa Organizzazione di appartenenza, cui il mandato è trasferito e dovrà essere controfirmata per autentica dal Presidente della medesima Organizzazione dalla quale il delegato è stato espresso.

L'autenticazione della firma non è necessaria nel caso il delegante sia lo stesso Presidente.

Il conferimento di delega ha efficacia per la sola Assemblea per la quale è stato rilasciato.

La Commissione nomina al proprio interno il Presidente a maggioranza dei suoi componenti.

La Commissione, al termine dei propri lavori, redige un verbale che viene consegnato al Presidente dell'Assemblea che ne dà lettura.

Il verbale conterrà: il numero dei delegati presenti, di quelli rappresentati e degli assenti.

Avrà in allegato l'elenco nominativo dei delegati con l'indicazione delle presenze fisiche e delle presenze per delega.

Art. 22.

COMMISSIONE VOTAZIONI

In caso di voto a scrutinio segreto, su proposta del Presidente dell'Assemblea, l'Assemblea nomina la Commissione Votazioni, costituita da almeno cinque delegati appartenenti ad Organizzazioni aderenti diverse.

La Commissione elegge al proprio interno il Presidente, a maggioranza dei suoi componenti.

Ultimate le votazioni, essa procede allo scrutinio dei voti, quindi la Commissione Votazioni redige il verbale di scrutinio, che viene consegnato al Presidente dell'Assemblea che ne dà lettura.

Art. 23.

VOTAZIONI

Le votazioni sui vari argomenti all'ordine del giorno possono avvenire:

- a) per alzata di mano;
- b) per appello nominale;
- c) a scrutinio segreto.

Sulle modalità della votazione, ove non vi siano mozioni d'ordine in senso contrario, vale la proposta del Presidente dell'Assemblea.

Nella votazione per alzata di mano, ciascun delegato pone in evidenza le eventuali deleghe ad esso trasferite, in modo da facilitare il conteggio dei voti.

Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, si debbono conteggiare i voti favorevoli, contrari e gli astenuti.

Art. 24.
INTERVENTI IN ASSEMBLEA

I componenti che intendono prendere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente dell'Assemblea, il quale ha facoltà di stabilire il tempo massimo entro cui contenere i singoli interventi.

Gli interventi si effettuano secondo l'ordine di presentazione della richiesta.

I componenti dell'Assemblea possono richiedere per iscritto al Presidente dell'Assemblea la facoltà di parlare per fatto personale in qualsiasi momento e verbalmente quando non sia in corso l'illustrazione di una relazione o un intervento o una votazione.

Il Presidente dell'Assemblea concede la parola, per fatto personale, al termine della relazione o dell'intervento in corso o al momento della richiesta o immediatamente, in caso di richiesta verbale.

Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di disporre l'immediata cessazione dell'intervento, ove accerti che lo stesso non abbia contenuti tali da essere considerato come mozione d'ordine o intervento per fatto personale.

La mozione d'ordine ha la precedenza sugli interventi riguardanti l'ordine del giorno e su di essa, prima che il Presidente dell'Assemblea la ponga ai voti, hanno diritto di parola, oltre al presentatore per la sua illustrazione, un oratore favorevole ed uno contrario.

La richiesta riguardante le modalità di votazione è considerata mozione d'ordine.

Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di richiamare l'oratore, qualora questi non si attenga all'argomento in discussione, secondo l'ordine del giorno.

Qualora l'oratore non ottemperi al richiamo del Presidente dell'Assemblea, questi ha facoltà di togliergli la parola.

Art. 25.
MOZIONI

I componenti l'Assemblea hanno facoltà di presentare alla Presidenza dell'Assemblea mozioni sul merito degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le mozioni vengono accolte dalla Presidenza dell'Assemblea quando siano sottoscritte da almeno venti delegati presenti, oppure quando siano presentate dal Presidente confederale.

Constatata l'osservazione di tali modalità, il Presidente dell'Assemblea dà la parola ad uno dei presentatori per l'illustrazione della mozione e quindi concede la parola nell'ordine ad un oratore contrario e ad uno favorevole.

In caso di presentazione di più mozioni sullo stesso argomento, il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di nominare una Commissione, formata da componenti l'Assemblea, per tentare di unificare i testi. Ove la Commissione si trovi di fronte alla impossibilità di procedere ad una unificazione, il Presidente dell'Assemblea pone in votazione le mozioni in ordine di presentazione. Se la

prima mozione riporta la maggioranza dei voti, il Presidente dell'Assemblea può decidere di non porre in votazione quelle successivamente presentate sullo stesso argomento.

Art. 26.

CRITERIO DI RAPPRESENTATIVITA' ED ELEZIONE DEI DELEGATI IN CONSIGLIO DIRETTIVO

I trenta componenti del Consiglio Direttivo indicati dalle assemblee delle Associazioni Regionali e Federazioni Regionali sono assegnati con il metodo proporzionale con recupero dei resti di seguito descritto.

Il Presidente comunica per ciascuna Associazione Regionale e Federazione Regionale la quota percentuale di delegati aventi diritto alla partecipazione alla Assemblea (arrotondata al secondo decimale,) nonché il Numero Intero, determinato dal prodotto del numero trenta per la percentuale di delegati aventi diritto alla partecipazione alla Assemblea stessa, decimali esclusi.

Il Numero Intero rappresenta il numero di delegati che ciascuna Associazione Regionale e Federazione Regionale può esprimere nel Consiglio Direttivo.

Viene sommato il Numero Intero di tutte le Associazioni Regionali e Federazioni Regionali che risulta sempre inferiore a trenta.

Viene quindi calcolato il numero di delegati non assegnato.

I resti decimali di ciascuna Associazione Regionale e Federazione Regionale sono quindi posti in graduatoria in ordine decrescente.

Hanno diritto ad esprimere delegati fino a raggiungere il complessivo numero di trenta (tenuto conto dei delegati espressi attraverso il Numero Intero) le Associazioni Regionali e Federazioni Regionali con resti più alti.

Spetta al Presidente, ogni triennio, invitare le Associazioni Regionali e Federazioni Regionali ad esprimere entro trenta giorni dalla relativa comunicazione i nominativi dei trenta componenti di cui al presente articolo.

L'incompletezza dell'organo, dovuta alla mancata comunicazione dei nominativi, non è causa ostativa alla normale operatività dello stesso.

I componenti possono essere sostituiti per la durata residua dell'incarico dalle Organizzazioni che avevano espresso quelli sostituiti.

Al fine di valutare l'eventuale aumento del numero di componenti del Consiglio Direttivo, di cui all'art. 18, ultimo comma, dello Statuto, al momento dell'attribuzione annuale dei delegati in Assemblea ai sensi dell'art. 18 del Regolamento, viene effettuata una simulazione di ripartizione dei componenti del Consiglio Direttivo così come disciplinata dai precedenti commi. Nel caso in cui risultasse da tale simulazione un numero significativamente superiore di componenti attribuibili ad una Federazione o Associazione Regionale rispetto a quelli già assegnati all'inizio del triennio, l'Assemblea ha facoltà di aumentare proporzionalmente il numero dei componenti attribuendo alla relativa Federazione o Associazione Regionale il diritto di nominarli sino ad un massimo di 10 componenti per ogni triennio. I componenti ulteriori del

Consiglio Direttivo così nominati durano in carica sino al termine del triennio di nomina di tutti gli altri componenti, ovvero sino alla loro revoca o sostituzione se antecedente.

Art. 27.

OPERATIVITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma tre volte l'anno in Italia o altro paese della Comunità Europea ed è convocato dal Presidente confederale, che lo presiede, o da un Vice-Presidente, con ordine del giorno comunicato ai componenti almeno dieci giorni prima della riunione, con lettera raccomandata, e-mail o fax.

In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo senza il rispetto del termine di cui al comma precedente, giustificando le ragioni dell'urgenza.

In caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere di diritto, la struttura associativa che lo ha espresso provvederà alla sostituzione.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo i Presidenti di Organismi collaterali, esperti e consulenti senza diritto di voto.

In caso di impossibilità a partecipare, ciascun membro del Consiglio Direttivo può delegare un appartenente alla stessa Associazione o Federazione Regionale, Unione/Associazione di Categoria o Gruppo ovvero un altro componente del Consiglio Direttivo.

I Presidenti delle Unioni di Categoria hanno diritto di voto anche in caso di sospensione della rappresentanza della Organizzazione territoriale di appartenenza.

Art. 28.

ELEZIONE E REVOCA DEL PRESIDENTE CONFEDERALE

L'Assemblea che elegge il Presidente confederale deve essere convocata per una data che si collochi almeno dieci giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica.

Il Presidente confederale viene eletto dai componenti l'Assemblea a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Ove nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza prescritta, si procede con la seconda votazione che prevede la medesima maggioranza.

Dalla terza votazione la maggioranza richiesta è della metà più uno dei voti espressi dai presenti.

La votazione è palese, salvo che il candidato o i candidati richiedano unanimemente lo scrutinio segreto.

L'Assemblea può revocare il Presidente confederale, con la maggioranza prevista al comma 2, su specifica proposta avanzata da almeno un quinto degli

aventi diritto di partecipare all'Assemblea e posta preventivamente all'ordine del giorno.

Su richiesta del Presidente confederale, la votazione può avvenire a scrutinio segreto.

Art. 29.

OPERATIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONSULTAZIONE

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Presidente confederale, quest'ultimo deve convocare il Consiglio Direttivo per la nomina della Commissione di Consultazione, composta di tre membri, scelti tra imprenditori che hanno ampia conoscenza del sistema confederale.

La Commissione interpella le Organizzazioni aderenti al fine di sottoporre all'Assemblea confederale uno o più candidati alla carica di Presidente.

La Commissione presenta all'Assemblea gli esiti della sua indagine, indicando uno o più candidati.

La Commissione si scioglie senza bisogno di formalità alla data di accettazione della nomina da parte del Presidente.

Art. 30.

OPERATIVITA' DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA

Le decisioni della Giunta di Presidenza possono essere adottate collegialmente, mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto o per verbale circolare; in caso di collegialità debbono essere assunte qualsiasi sia il numero dei presenti.

Adunanza collegiale

L'adunanza della Giunta deve essere convocata in Italia o altro paese della Comunità Europea con lettera raccomandata, e-mail o fax almeno otto giorni prima della data dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno della riunione.

In caso di urgenza il Presidente può convocare la Giunta senza il rispetto del termine di cui al comma precedente, giustificando le ragioni dell'urgenza.

E' possibile partecipare alla Giunta anche per audio o videoconferenza. In tal caso a tutti i partecipanti deve essere data la possibilità di intervenire e di esaminare i documenti oggetto di discussione e di esprimere il proprio voto in modo intellegibile ed inequivoco.

In caso di riunione per audio o videoconferenza, il luogo della riunione è considerato quello in cui si trova il Presidente.

Consultazione scritta

La consultazione scritta avviene su iniziativa del Presidente e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i componenti della Giunta, via fax/e-mail o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova

dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio indicato all'atto della elezione o successivamente modificato e comunicato. Dalla proposta devono risultare le materie oggetto della consultazione, una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

I componenti hanno ventiquattro ore dal ricevimento per trasmettere presso la sede confederale la risposta, che deve essere apposta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine e giustifichi le ragioni d'urgenza. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Consenso espresso per iscritto

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa per iscritto da ciascun componente della Giunta con riferimento all'argomento oggetto della decisione da assumere o già assunta, nel quale il componente della Giunta dichiara il proprio consenso con la dizione "approvato senza riserve".

I consensi possono essere trasmessi presso la sede della Confederazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

Verbale circolare via fax e/o e-mail

Il Presidente può trasmettere via fax ad un altro componente della Giunta il verbale di una decisione che intende proporre alla Giunta; ciascun componente che riceve il verbale contenente la proposta, lo deve trasmettere senza indugio via fax ad un altro componente dopo averlo sottoscritto con la formula "approvato senza riserve" "contrario" o "astenuto"; l'ultimo componente che lo riceverà, dopo averlo sottoscritto con la formula sopra citata, lo ritrasmetterà via fax al Presidente. La deliberazione si considera assunta quando il verbale viene ricevuto dal Presidente.

Art. 31.

OPERATIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE UNIONI DI CATEGORIA

Almeno cinque giorni prima della data fissata per la adunanza del Consiglio Direttivo avente ad oggetto la elezione dei componenti della Giunta di Presidenza, il Presidente deve convocare la Consulta Nazionale della Unioni di categoria per la designazione dei propri rappresentanti.

La deliberazione di designazione dei propri rappresentanti nella Giunta di Presidenza confederale deve essere approvata, su proposta del Presidente, dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 32.

SOSTITUZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di uno dei Revisori effettivi, subentra il Revisore supplente più anziano d'età che resta nella carica sino alla data della successiva Assemblea.

La prima Assemblea utile deve sostituire il Revisore cessato con altro Revisore effettivo; essa può confermare nella carica il Revisore supplente, che in questo caso assume le funzioni di Revisore effettivo e dura in carica fino alla naturale scadenza della carica del Revisore venuto a cessare.

Art. 33.

OPERATIVITA' DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Chiunque intende sottoporre al Collegio dei Probiviri un quesito od attivare la procedura per la composizione delle controversie, deve inviare una lettera raccomandata a.r. presso la sede della Confederazione all'attenzione del Collegio medesimo.

La lettera deve contenere a pena di improcedibilità:

- a) l'esplicazione del quesito sottoposto o della questione per cui si richiede l'intervento a titolo di amichevole compositore;
- b) l'indicazione dell'eventuale controparte;
- c) un assegno intestato alla Confederazione, ovvero la relativa contabile di pagamento, per la somma stabilita anno per anno dalla Giunta di presidenza a titolo di anticipazione delle spese.

Nel caso in cui il proponente dell'azione innanzi al Collegio dei Probiviri sia la stessa Confederazione, non è richiesto il requisito di cui al superiore comma II, lett. c).

La convocazione del Collegio dei Probiviri deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta a cura del Direttore Generale.

Il Collegio deve costituirsi entro quindici giorni dalla convocazione.

La pronuncia va resa entro e non oltre trenta giorni dalla costituzione dei Probiviri in collegio, con eventuale proroga non superiore a trenta giorni.

In caso di mancato componimento amichevole della controversia, il Collegio dei Probiviri ne dà comunicazione alle parti con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

Art. 34.

COMMISSIONE FINANZIARIA

La Commissione Finanziaria si riunisce di norma 4 volte l'anno. E' possibile partecipare alla Commissione anche per audio o videoconferenza. In tal caso a tutti i partecipanti deve essere data la possibilità di intervenire e di esaminare i documenti oggetto di discussione e di esprimere il proprio voto in modo intellegibile ed inequivoco.

Per lo svolgimento della propria attività, i componenti della Commissione possono operare anche disgiuntamente; essi si avvalgono del personale della struttura della Confederazione con la collaborazione del Direttore Generale.

Titolo VI: Norme transitorie e finali

Art. 35.

SCIoglimento DELLA CONFEDERAZIONE

In caso di scioglimento della Confederazione l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nomina un Collegio di Liquidatori, composto da non meno di tre membri e ne determina i poteri.

Art. 36.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di sua approvazione il 16 aprile 2015 e sostituisce il precedente.